

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 Reg. Delib.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno duemilaquindici addì diciassette di gennaio alle ore 11.30 nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sindaco	PREMAZZI MATTIA	Presente
Vicesindaco	ANTOGNAZZA FEDERICO	Presente
Assessore	RUSSO ALESSANDRA	Assente
Assessore	CREMONA MARIA CHIARA	Presente
Assessore	INCARBONE MARTINO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Nicoletta Pezzuti

Il Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il Ministero della Giustizia con nota del 16.7.2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

- non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.
- comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali;
- la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

PRESO ATTO che il Tribunale di Varese ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Varese;

VISTO il parere di cui all'art.49, comma 1, della D.L.vo n. 267/2000;

DATO atto della propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai presenti

DELIBERA

1. Approvare l'allegata Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26.3.2001, autorizzando l'utilizzo massimo contemporaneo di n. 2 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;

2. Dare atto che la convenzione avrà durata di anni TRE a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile;
3. Dare atto che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto per la durata disposta nella sentenza di condanna;
4. Dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
5. Provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
6. Individuare nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, che si coordinerà con il Responsabile del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
7. Dare atto che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, il condannato verrà assegnato all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità dello stesso ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini giorni ed orari, individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 6.
8. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
9. Dare mandato al Responsabile dell'Area Socio Educativa di effettuare tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto deliberato.

- di rendere, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L.

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta, Responsabile dell'area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Venegono Inferiore, lì 15.01.2015

La Responsabile dell'Area Socio Educativa
Dott.ssa Enza Calcagno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.

Venegono Inferiore, lì 15.01.2015

La Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Graziella Redaelli

Graziella Redaelli

Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Mattia Premazzi



Il Segretario Comunale

Nicoletta Pezzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno di pubblicazione, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del d Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

28 GEN. 2015



Il Responsabile del servizio

La Responsabile
dell'Area Socio Educativa
Dott.ssa Enza Calcagno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000



Il Responsabile del servizio

La Responsabile
dell'Area Socio Educativa
Dott.ssa Enza Calcagno